



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del'I.T.E.T. "E. Fermi" di Barcellona P.G. (ME)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2017**

Sistema di rete di accoglienza familiare per i minori stranieri non accompagnati di età inferiore ai 14 anni

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge nasce dall'oggettiva analisi della situazione di emergenza dei flussi migratori che vede il nostro Paese impegnato in prima linea. I dati statistici forniti dal Ministero dell'interno (Dipartimento per le libertà civili) evidenziano un fenomeno quantitativamente e qualitativamente molto complesso (solo nel 2015 sono stati accolti nel nostro paese 136.000 migranti), in continuo divenire, che richiede un sistema di accoglienza efficace ed efficiente conforme alla normativa europea ed internazionale ma, soprattutto, ispirato al principio di solidarietà tutelato dalla nostra Costituzione. Alla luce dell'indagine effettuata sulle procedure di accoglienza, sui flussi in arrivo e sulle strutture di accoglienza, l'aspetto più drammatico emerso riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA). Sono circa 9.000 quelli accolti nei centri della rete del sistema SPRAR (Servizio centrale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), il 95 per cento sono maschi e l'81 per cento appartenenti alla fascia di età 16-17 anni. È necessario ricordare che la normativa sulla MSNA in Italia assicura un alto livello di protezione e di tutela fin dal momento del primo contatto con le forze dell'ordine e con il servizio sociale territoriale che sono tenuti a collocarlo in luogo sicuro individuando la struttura più idonea ad accoglierlo: inizia in questo modo il percorso di tutela del minore straniero, che l'ordinamento giuridico vigente disciplina sancendo la piena parità con i minori italiani, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Tuttavia, a fronte di un contesto normativo molto tutelante, la loro cospicua presenza nel nostro Paese pone una serie di problemi ai diversi attori istituzionali e non,

nonché al sistema dei servizi sociali in particolare, cui spetta il compito di tradurre in forme concrete di accoglienza ed inclusione sociale le tutele previste dalla legge. Purtroppo, ad oggi sono circa 5.000 i minori scomparsi dopo la prima accoglienza nei Centri governativi (CARA - CDA e CPSA) e la seconda accoglienza nei centri della rete SPRAR e per molti di loro ci sarà un futuro di spaccio, droga, prostituzione e sfruttamento. Pur riconoscendo il grande merito al nostro Paese e a tutti gli enti istituzionali e non operanti ogni giorno nel sistema dell'accoglienza dei migranti, siamo consapevoli delle criticità che il sistema stesso presenta in merito allo status dei MSNA. Sarebbe opportuno individuare soluzioni diverse e adeguate alla diversa età dei minori, prevedendo strutture di accoglienza particolarmente adatte a rispondere alle specifiche necessità di minori prossimi alla maggiore età, promuovendo modalità di accoglienza adatte a ragazzi che devono completare il loro percorso verso l'autonomia. I minori non prossimi alla maggiore età, di età inferiore ai 14 anni, dovrebbero essere sottratti ai centri di accoglienza e affidati ad un ambiente educativo capace di soddisfare *in primis* le carenze affettive. Nel tentativo di contribuire a migliorare la situazione complessiva e in considerazione della solidarietà e disponibilità dimostrate da molte famiglie italiane e sull'esempio di modelli già sperimentati da altri paesi europei, il presente lavoro suggerisce proposte proprio per questi ultimi e, nello specifico, lo strumento dell'accoglienza familiare attraverso cui realizzare un'accoglienza vera, a misura del minore traducibile successivamente in eventuale affidamento familiare.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Ambito di applicazione – destinatari)*

1. La presente legge intende offrire ai minori stranieri non accompagnati di età inferiore ai 14 anni presenti nel nostro Paese, la possibilità di essere accolti nelle famiglie.

2. La presente legge, inoltre, intende promuovere la cultura della solidarietà familiare e della sensibilità e tolleranza sociale.

3. Ai fini della presente legge, si intende per minori stranieri non accompagnati (MSNA) di età inferiore ai 14 anni i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri.

### Art. 2.

*(Costituzione di un sistema nazionale di rete di accoglienza familiare)*

1. Ai fini della presente legge, la costituzione di un sistema flessibile di rete di accoglienza ha come obiettivi:

a) strutturare una rete capace di scambiare informazioni tra gli stessi comuni e i Centri di accoglienza presenti sul territorio nazionale;

b) potenziare l'efficacia degli interventi a favore dei MSNA su tutto il territorio;

c) ottimizzare l'uso delle risorse disponibili

a livello nazionale.

2. Ogni comune provvede ad istituire un albo *online* nel quale vengono registrati i dati relativi alle famiglie ammesse all'accoglienza dei MSNA.

3. L'attività di rete coordinata e gestita dai comuni in collaborazione con i Centri di accoglienza per i minori stranieri, è tesa a facilitare e ad ottimizzare l'incontro tra le famiglie ammesse all'accoglienza dei minori e i minori stessi presenti su tutto il territorio nazionale.

4. La rete è supervisionata dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero dell'interno.

### Art. 3.

#### *(Criteri di selezione delle famiglie accoglienti)*

1. Le famiglie sono ammesse nel sistema nazionale di rete di accoglienza previa presentazione al Servizio sociale locale del comune di residenza della dichiarazione di disponibilità all'accoglienza.

2. Il Servizio sociale presso l'ente territoriale locale valuta l'idoneità delle famiglie sulla base dei seguenti criteri:

a) essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità o essere conviventi per un periodo almeno pari a tre anni;

b) presenza di figli minori;

c) non avere in corso nessun procedimento penale;

d) essere idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che si intende accogliere;

e) essere disponibili ad intraprendere un percorso di formazione finalizzato all'accoglienza e all'integrazione.

## Art. 4.

*(Formazione delle famiglie selezionate a cura delle figure professionali dei centri di accoglienza di riferimento territoriale)*

1. La collaborazione con le figure professionali dei Centri di accoglienza di riferimento territoriale e con il Servizio sociale locale è finalizzata alla conoscenza del contesto socio-culturale e familiare di provenienza dei MSNA e alla formazione delle famiglie necessaria ad una accoglienza adeguata alle esigenze dei minori stessi.

2. La formazione delle famiglie è iniziale ed *in itinere*.

3. Il percorso formativo ordinario ha come obiettivo la condivisione di strumenti, metodologie e modalità d'intervento a favore dei MSNA. L'intervento formativo specifico è centrato su specifici aspetti dell'accoglienza richiesti dai singoli casi di intervento.

## Art. 5.

*(Individuazione dei diritti e degli obblighi delle famiglie accoglienti)*

1. La famiglia ammessa all'accoglienza si assume l'obbligo di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui MSNA hanno bisogno, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale.

2. La famiglia ammessa all'accoglienza ha il diritto di avvalersi della collaborazione delle figure professionali dei Centri di accoglienza e del Servizio sociale locale di riferimento. Ha inoltre diritto all'erogazione del contributo economico finanziato ai comuni dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA).

## Art. 6.

*(Assegnazione dei minori  
alle famiglie accoglienti)*

1. Il comune esercita il potere di assegnazione dei MSNA alle famiglie ammesse all'accoglienza in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328, previa individuazione effettuata dal Servizio sociale locale in collaborazione con gli operatori del Centro di accoglienza competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. L'assegnazione disposta dal comune è resa esecutiva dal giudice tutelare territorialmente competente. Il giudice tutelare assegna, altresì, la tutela del minore straniero non accompagnato alla famiglia assegnataria ai sensi dell'articolo 346 del codice civile.

3. Dell'avvenuta assegnazione si dà comunicazione ad opera del Servizio Sociale locale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983, così come modificata dalla legge n. 149 del 4 maggio 2001 ed alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero dell'interno.

## Art. 7.

*(Monitoraggio da parte  
delle figure professionali)*

1. L'attività di monitoraggio è esercitata dal Servizio sociale locale in collaborazione con gli operatori del Centro di accoglienza territorialmente competente.

2. Il monitoraggio è periodico e si articola nell'attività di assistenza, di vigilanza, di coordinamento delle attività dei soggetti coinvolti e di censimento dei MSNA accolti nelle famiglie.

3. Il servizio sociale locale è tenuto alla presentazione di una relazione semestrale agli or-

gani competenti sull'andamento del programma di accoglienza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà della famiglia accogliente.

Art. 8.

*(Modalità di erogazione dei contributi alle famiglie accoglienti)*

1. Il comune ammesso al finanziamento del FNPSA procede all'erogazione del contributo *procapite* previsto dalla normativa a favore della famiglia assegnataria mediante ordinativo di pagamento mensile, per tutto il periodo di permanenza del minore nella famiglia.

2. La famiglia provvede al rendiconto di eventuali spese straordinarie sostenute a favore dei MSNA.

Art. 9.

*(Tempi di permanenza in stato di accoglienza familiare)*

2. Il MSNA accolto nella famiglia assegnataria può permanere fino alla maggiore età, salvo quanto previsto dall'articolo 10, previo parere favorevole espresso dal minore che ha compiuto gli anni dodici, della famiglia, del Servizio sociale locale e degli operatori del Centro di accoglienza competente.

Art. 10.

*(Valutazione eventuale affido familiare)*

1. La valutazione di un eventuale affido familiare è subordinata all'esito positivo del progetto di accoglienza familiare e del percorso di integrazione.

2. L'affidamento familiare è disposto dal Servizio sociale locale, previo consenso manifestato dalla famiglia accogliente esercente la tutela, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore,

in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.